



TEORIA E STORIA DEL DIRITTO PRIVATO

RIVISTA INTERNAZIONALE ONLINE - PEER REVIEWED JOURNAL
ISSN: 2036-2528

Cecilia Pedrazza Gorlero

«... *ab aliis praetermissas perscrutari* ...»
Osservazioni sulle *Indagationes iuris* (1568) di
Rinaldo Corso

Numero IX Anno 2016

www.teoriaestoriadeldirittoprivato.com

Proprietario e Direttore responsabile
Laura Solidoro

Comitato Scientifico

A. Amendola (Univ. Salerno), E. Autorino (Univ. Salerno), J.P. Coriat (Univ. Paris II), J.J. de Los Mozos (Univ. Valladolid), L. Garofalo (Univ. Padova), P. Giunti (Univ. Firenze), L. Loschiavo (Univ. Teramo), A. Petrucci (Univ. Pisa), P. Pichonnaz (Univ. Fribourg), J.M. Rainer (Univ. Salzburg), S. Randazzo (Univ. LUM Bari), L. Solidoro (Univ. Salerno), J.F. Stagl (Univ. de Chile), E. Stolfi (Univ. Siena), V. Zambrano (Univ. Salerno).

Redattori

A. Bottiglieri (Univ. Salerno), P. Capone (Univ. Napoli Federico II), S. Cherti (Univ. Cassino), C. Corbo (Univ. Napoli Federico II), N. Donadio (Univ. Milano), M. d'Orta (Univ. Salerno), F. Fasolino (Univ. Salerno), L. Gutiérrez Massón (Univ. Complutense de Madrid), L. Monaco (Seconda Univ. Napoli), M. Scognamiglio (Univ. Salerno), A. Trisciuglio (Univ. Torino)

Sede della Redazione della rivista:

Prof. Laura Solidoro
Via R. Morghen, 181
80129 Napoli, Italia
Tel. +39 333 4846311

Con il patrocinio di:



Ordine degli Avvocati di Salerno



Dipartimento di Scienze Giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)
Università degli Studi di Salerno

Aut. Tr. Napoli n. 78 del 03.10.2007

Provider

Aruba S.p.A.

Piazza Garibaldi, 8

52010 Soci AR

Iscr. Cam. Comm. N° 04552920482 – P.I. 01573850616 – C.F. 04552920482

I contributi, conformi ai criteri di citazione indicati sul sito web della rivista, non superiori ai 98.000 caratteri, dovranno essere inviati all'indirizzo di posta elettronica della Redazione con l'indicazione della qualifica, della città e della nazione di residenza degli Autori (sede universitaria o Foro di appartenenza o Distretto notarile) e, se si desidera, dell'indirizzo di posta elettronica (che verrà pubblicato in calce al contributo). Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista, insieme con il testo da pubblicare, due 'abstract', di cui uno in lingua diversa da quella del contributo, e 'parole chiave' nelle due lingue.

'Teoria e storia del diritto privato' subordina la pubblicazione dei contributi che pervengono alla Redazione alla sola approvazione da parte del Comitato scientifico, che si riserva di escludere dalla pubblicazione gli articoli che non risulteranno in linea con il programma scientifico della Rivista. Tuttavia, in considerazione dei nuovi parametri introdotti dalle Sedi universitarie per la valutazione dei lavori scientifici e per l'accreditamento, se l'Autore ne fa richiesta, ciascun saggio pervenuto alla Rivista può essere valutato da due Referees. I Referees sono Colleghi cui la Direzione e il Comitato scientifico della Rivista – in attesa considerazione sia del settore scientifico-disciplinare cui risulta riferibile il saggio da valutare, sia della professione dell'Autore – chiedono di effettuare un processo di valutazione anonimo, inviando con e-mail l'articolo, privo del nome dell'Autore e di tutti i riferimenti alla sua identità (si invitano perciò gli Autori interessati alla valutazione dei Referees a far pervenire alla Redazione due files del saggio, di cui uno risulti privo di ogni riferimento alla propria identità). Nella fase della valutazione, pertanto, i Referees non conoscono l'identità dell'Autore e, a sua volta, l'Autore non conosce l'identità dei Referees che valutano il suo contributo (c.d. doppio cieco, *double blind*). Tuttavia, per la trasparenza del procedimento, nell'anno successivo alla pubblicazione on line del saggio, la Rivista comunica mediante pubblicazione l'identità dei Referees. La Direzione della Rivista riceve da ciascun Referee una relazione (*report*), che viene inviata con e-mail all'altro Referee e all'Autore. Dopo aver esaminato le due relazioni dei Referees, il Direttore responsabile e il Comitato scientifico decidono se pubblicare il saggio, o respingerlo, o richiederne una revisione (in tale ultimo caso la nuova versione viene inviata ai Referees per un secondo giudizio). Ai fini della pubblicazione, il giudizio dei Referees non è vincolante, perché la Direzione e il Comitato scientifico decidono in ultima istanza se pubblicare l'articolo o rifiutarlo, soprattutto qualora si verifichi una divergenza di opinione tra i Referees. Il *report* dei Referees consiste in un commento, schematico o in forma discorsiva, composto di due parti. Nella prima parte si espone un giudizio sui seguenti punti: 1) Attinenza del tema trattato alle finalità della Rivista; 2) Originalità o rilevanza della trattazione; 3) Correttezza del metodo e coerenza delle argomentazioni; 4) Attenzione critica per la letteratura sul tema trattato; 5) Livello di comprensibilità da parte dei lettori della Rivista (accademici e professionisti). Nella seconda parte del *report*, il Referee giudica il lavoro come: a) pubblicabile, oppure b) non pubblicabile, oppure c) pubblicabile con modifiche (specificandole).

Sarà cura della Redazione della Rivista comunicare all'indirizzo di posta elettronica degli Autori l'accettazione del contributo e la data di pubblicazione dello stesso.

'Teoria e storia del diritto privato' è una rivista a formazione progressiva: i contributi, pertanto, previa approvazione del Comitato scientifico, verranno inseriti nel sito in corso d'anno, circa 60 gg. dopo l'arrivo in Redazione.

«... AB ALIIS PRAETERMISSAS PERSCRUTARI ...»
OSSERVAZIONI SULLE INDAGATIONES IURIS (1568) DI
RINALDO CORSO

Nel *Teatro d'huomini letterati* 'aperto' dall'abate Girolamo Ghilini si conserva – pur impastato a qualche iperbole – un appassionato omaggio alla versatile intelligenza dell'umanista e giurista correggese Rinaldo Corso¹, «arca ricchissima di varia dottrina, di tersa eloquenza, e di tutte le bellissime Lettere», dalla quale si traggono «eccellenti frutti di composizioni, così Latine, come Italiane, le quali sono riuscite bellissime, et in particolare una alla professione delle Leggi concernente, che hà per titolo, *Indagationum iuris liber* [sic] *tres* [...]»².

¹ Alla vita e all'opera di Rinaldo Corso sono destinati, in particolare, gli ampi ma risalenti studi di F. FOFFANO, *Un letterato italiano del secolo XVI (Rinaldo Corso)*, in *Il Propugnatore (nuova serie)*, V (1892), Pt. II, 158-195 e di R. FINZI, *Un correggese del Rinascimento: Rinaldo Corso (1525-1582)*, Modena, 1959. Utili e più recenti informazioni bio-bibliografiche dedicate al giurista correggese possono leggersi nelle "voci" stese da G. ROMEI, voce *Corso, Rinaldo*, in *Dizionario biografico degli italiani*, XXIX, Roma, 1983, 687-690 e C. PEDRAZZA GORLERO, voce *Corso, Rinaldo*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta, I, Bologna, 2013, 584.

² G. GHILINI, *Teatro d'huomini letterati* [...], Venezia, 1647, 205. Pubblicati, nel 1568, per i tipi editoriali di Andrea Valvassore, gli *Indagationum iuris libri III* sono riversati nel primo libro dei *Novarum declarationum et variarum lectionum resolutionumque iuris libri XXII*, Coloniae Agrippinae, apud Ioannem Gymnicum, 1576, 425-458 e, quindi, consegnati al primo tomo

«Applaudita», nel generoso ricordo di Quirino Bigi, «per felice industria nello esporre con assai ordine e chiarezza le primarie quistioni di diritto e la ragione delle leggi»³, l'opera è formata da ottantuno *capita*, differenti per contenuto, spessore ed estensione, l'alternanza dei quali suggerisce la predilezione per un approccio compositivo asistematico, orientato ad un modello di natura antologica, cui corrisponde l'impiego di una formula redazionale 'aperta', conforme, peraltro, alla notizia – riferita da Girolamo Tiraboschi – della previsione di un'edizione accresciuta⁴.

Nelle *Indagationes iuris* Corso dimostra di essere integralmente un uomo del suo tempo, preso dalla malinconica consapevolezza dell'urgenza e, insieme, della difficoltà di ristabilire l'accordo – per secoli frustrato – fra *scientia iuris* e *humanae litterae*, e dal sentimento di disagio per il perdurare di quell'originaria 'disarmonia' nella giurisprudenza coeva, permeata da un 'fatalismo' intellettuale che ha il sapore della rinuncia:

Deploranda ne magis, an admiranda sint proxima aliquot saecula superiora non video, quibus in maximo literariae rei naufragio tot emergerunt

(*De iure cognoscendo, et interpretando*) dei *Tractatus universi iuris*, Venetiis, 1584, 279v-289r. L'opera corsiana (d'ora innanzi, *Indagationes iuris*) è qui citata nella prima edizione cinquecentesca.

³ Q. BIGI, *Sulla vita e sulle opere di Rinaldo Corso e di Pietro Bisi da Correggio* [...], Modena, 1880, 8.

⁴ Nelle *Giunte e correzioni al tomo II della Biblioteca modenese*, Girolamo Tiraboschi avverte del reperimento di un «ultimo testamento» di Rinaldo Corso «fatto nel suo Vescovil Palazzo di Strongoli a' 17. di settembre del 1580», in un codicillo del quale «formato a' 18. del mese stesso [...] ordina, che tutti i suoi scritti si consegnino a Girolamo Catena, in arbitrio di cui sia il publicar quelli che ne sembreranno a lui degni; e nomina tra essi il quarto, il quinto, e il sesto libro *de indagationibus juris* [...]» (G. TIRABOSCHI, *Biblioteca modenese* [...], t. V, Modena, 1784, 96-97).

clarissimi legum Interpretes, Deus omnipotens, quanto clariores futuri, si cum iuris ardua scientia humaniores literas coniunxissent? sed admiranda sunt, profecto magis, quam deploranda. Quanquam ex hoc multae (ut caetera mittam ad Grammaticos, Rhetoresque spectantia) prodire quaestiones; quae meo iudicio nunquam prodissent, si homines illi alioqui doctissimi politicorum studiorum non adeo fuissent expertes. Increbuitque antiquitatis vitium in recentiores usque Iurisconsultos, ut piaculum fuisse ducant, si vel unam earum quaestionum quamvis ineptam, silentio praetermiserint⁵.

Al 'difetto' intergenerazionale l'antologia corsiana oppone, su di un insolito terreno di 'marginalità' giuridiche⁶, un modello alternativo di pensiero, che sposa il gusto rinascimentale per le *curiositates*, l'interesse per le *obscuritates legum* ed una spiccata disposizione all'ecclettismo con l'attrazione per l'indagine lessicografica o per la citazione erudita e, più in generale, con l'interesse per l'universo metagiuridico nel quale si compie l'enunciato enciclopedico moderno.

L'ordinamento interdisciplinare dell'opera si riconosce, in particolare, nelle frequenti e colte digressioni, introdotte a movimentare la trattazione e, insieme, utili a distinguere la singolarità di una metodologia investigativa incline a riconfigurare le priorità del giurista, condizionando il buon esito dell'attività interpretativa alla previa soluzione di questioni squisitamente

⁵ *Indagationes iuris*, I, cap. 1, 11-12.

⁶ Richiamandosi ad un sottotono d'occasione, Corso dedica al cardinale Vitellozzo Vitelli i tre libri delle *Indagationes iuris* («in quibus legum rationes, controversiasque plures ab aliis praetermissas perscrutari mihi consilium fuit»), confidando possano trovare accoglienza nella sua *aurea Bibliotheca* «tanquam apud magnam suppellectilem vasa quaedam fictilia, ac parva» (*Indagationes iuris*, 9-10 non num.).

linguistiche⁷, in equilibrio fra ricostruzione e disambiguazione del dato testuale.

L'univocità del testo condiziona, per prima, la coerenza del processo interpretativo e la conseguente solidità del suo impianto: l'omissione o la sottovalutazione dell'interpunzione, l'elisione o la dimenticanza di un tratto prosodico, l'incomprensione dell'impiego o il dubbio nell'individuazione dell'esatto significato di un modo verbale nell'esegesi di un passo, la negligenza o l'imperizia nella fissazione o nell'uso delle definizioni terminologiche, la noncuranza nell'estensione o nella contrazione di un campo semantico, costituiscono solo alcune delle numerose 'affezioni' che interessano la fonte o il suo commento e che comunque compromettono l'*interpretatio iuris*⁸.

Paradigmatica è la *restitutio* formulata per un difetto di accentazione – e per la valutazione del conseguente, possibile pregiudizio interpretativo – presente in un frammento della *lex Falcidia* (l. *In quartam*. ff. ad l. *Fal.* = D. 35. 2. 91):

Ait enim Martianus; pro ea vero parte, quam accepit a cohaerede, extra quartam, id est, quod a cohaerede accipitur. Et doctores quidem. QUOD, relativum esse opinantur, ac referunt ad pronomen ID; quia pure, et sine accentu scriptum est, ita, ut videatur idem inculcasse Iurisconsultus, cum dixit, id quod a cohaerede accipitur, et pro parte, quam accepit a cohaerede. Tu vide, quanto

⁷ Il costante assillo per la lingua è all'origine della composizione di una pregevole grammatica, intitolata *Fondamenti del parlar thoscano* (1549), opera corsiana fra le più apprezzate e fortunate.

⁸ Per il severo riesame critico della fonte romano-giustiniana e per la disamina delle "azioni medicinali" su quella stessa fonte esercitate dai più insigni esponenti della cultura umanistica si veda, in particolare, il recente ed esaustivo studio di G. ROSSI, *Lecture umanistiche del Digesto lungo il XV secolo. Da Valla a Poliziano*, in *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, a cura di D. Mantovani – A. Padoa Schioppa, Pavia, 2014, 311-369.

aptior, atque elegantior sit lectio cum accentu. Extra quartam id est, QUÒD, id est, quia a cohaerede accipitur; et sic non inculcatio, sed assignatio rationis est; quasi dixerit, ideo non imputatur in quartam, quoniam non venit a testatore. Solae enim res, quae a testatore veniunt, imputantur in quartam. Et ex hoc liquet minima non semper esse negligenda, nec accentuum, quos aliqui rident, inutilem esse rationem, praesertim ad tollendam unius, atque eiusdem vocis ambiguitatem, ut hoc textu, quem non abnuimus potuisse etiam sine accentu intelligi; sed quanto clarius cum accentu, res ipsa declarat⁹.

La *lex Falcidia* fissa una quota di legittima nella misura del ‘quarto’ dell’asse ereditario (*quarta Falcidia*), riconoscendo all’erede il diritto di agire in riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della *quarta* e sino all’integrazione della medesima.

Solo i cespiti provenienti direttamente dal testatore possono concorrere alla formazione della *quarta Falcidia*, mentre ne restano esclusi beni e valori a diverso titolo conseguiti.

Il frammento del Digesto sancisce, dunque, la non imputabilità nella *quarta* di quanto ricevuto dal coerede («*pro ea vero parte, quam accepit a cohaerede, extra quartam*»), in ragione, appunto, della provenienza da un soggetto altro dal testatore («*id est, quod a cohaerede accipitur*»).

L’attenzione di Corso cade sul breve inciso «*id est, quod a cohaerede accipitur*» e, nella specie, sull’accertamento del valore grammaticale della particella *quod*, comunemente ritenuta, per la mancanza di accento, pronome relativo da accordarsi con il pronome determinativo *id*, immediatamente precedente.

Accedendo a simile interpretazione si riconosce l’equivalenza concettuale fra due espressioni: l’una dichiarata nella *lex* («*id est, quod a cohaerede accipitur*»); l’altra sottintesa ma ad essa

⁹ *Indagationes iuris*, I, cap. 4, 17.

complementare («*id quod a cohaerere accipitur, et pro parte, quam accipit a cohaeredes*»).

Tuttavia, osserva il Nostro, lo stesso risultato – ovvero puntualizzare l'estraneità alla *quarta* di ciò che è appreso dal coerede – può essere ottenuto, in forma certamente più opportuna ed elegante, accentuando la particella *quod* («*extra quartam id est, quòd, id est, quia a cohaerere accipitur*») e, così, imprimendo al passo citato l'accezione causale che gli è propria («*quasi dixerit, ideo non imputantur in quartam, quoniam non venit a testatore*»).

L'ambiguità di un testo si vince definendo l'esatta estensione della sua area concettuale, nella determinazione della quale pesa l'attribuzione di senso conferita ad ogni singolo elemento.

È il caso degli avverbi *semper* e *temere*: il primo, simultaneamente riferito *ad locum* e *ad tempus* nell'ipotesi di manumissione disciplinata in I. 1. 5. 2 («*Servi vero a dominis semper manumitti solent, adeo ut vel in transitu, et c. Exempla enim, quae sequuntur, locum ipsum, quo manumissio fit, evidenter designant. Atque huic rationi Doctores subscribunt, cum aiunt in summariis. Quocumque tempore, et ubique fieri posse manumissionem*»¹⁰); il secondo, ridotto alla connotazione negativa impressagli dalla fonte romano-giustiniana («*Temere, id est malitiose praeter alios noto in Rub. Instit. de poe. tem. litig. (I. 4. 16) eodemque modo temeritas pro malitia in nigro*»¹¹) e così reso equivalente a *malitiose* nella definizione della lite temeraria («*Etenim sine dolo poena non incurritur, ut est Iuris notissimi, seque ipsum declarat Imperator in. §. Haec autem; cum appellat improbum litigatorem eundem, quem temere litigantem inscripserat*»¹²).

La scavo critico impone a Corso di destreggiarsi fra le migliori *auctoritates*, talora manifestamente approvate, talora – e più

¹⁰ Ivi, I, cap. 15, 29.

¹¹ Ivi, II, cap. 12, 81.

¹² *Ibidem*.

frequentemente – fronteggiate senza inibizione e con indipendenza di giudizio.

Ne è prova la disamina intorno all'utilizzazione del termine *Infortiatum* – usualmente riferito all'esclamazione irneriana (*ius nostrum infortiatum est*) per la riscoperta dei libri centrali del Digesto (D. 24. 3-38. 17) e ripetutamente indagato («*pertinaciter potius, quam utiliter*») dalla *scientia iuris* – che dà al Nostro l'occasione di un confronto diretto con la lezione di Andrea Alciato, indimenticato maestro dello *Studium* bolognese, «*quem Bononiae audivi dicentem Infortiatum posse denominari ex eo, quod hic liber multum conferat utilitatis, et ad far, et farinam faciat; quae Graeci uno vocabulo appellant tà fortía*»¹³.

La traslitterazione latina del *nomen* greco (*tó fár = far*) si presta ad illustrare l'oscuro significato di *Infortiatum*, esaltandone la qualità e la funzione di 'alimento' portato alla giurisprudenza tramite il conferimento al *Corpus* giustiniano di una sezione ingente e cruciale del Digesto¹⁴.

Nonostante proceda lungo il cammino alciateo, Corso misura da sé il passo e, pur concordando con il maestro sull'identificazione della radice greca del *nomen*, ne accredita una diversa, ma non meno attendibile, attribuzione di senso: «*Caeterum quod attinet ad Infortiatum, mihi magis arridet, ut illud ducamus a graeca voce fortíon, quod onus latine significat*»¹⁵.

¹³ Ivi, I, cap. 1, 12.

¹⁴ Per l'affidamento alla lingua greca nella definizione del termine *Infortiatum*, con particolare riguardo alla lettura alciateo così come acquisita alle *Indagationes iuris* del Corso, cfr. G. BARNI, *Notizie del giurista e umanista Andrea Alciato su manoscritti non glossati delle Pandette*, in «Bibliothèque d'Humanisme et Renaissance», 20 (1958) n. 1, 29.

¹⁵ *Indagationes iuris*, I, cap. 1, 12.

La differente traslitterazione latina del termine greco (*tó fortíon* = *onus*) ne riconduce l'etimo ad 'onere', conformemente alla natura obbligatoria della *materia iuris* ospitata nell'*Infortiatum*.

*Quandoquidem restitutio dotis, curae, tutelae, haereditatisque susceptio, legatorum, alimentorum, fideique commissorum praestatio, ius ipsum patronatus, atque operae libertorum, et quicquid denique hac Digestorum secunda parte continetur, onus non iniuria dici potest. Sicque magis propria, et lata videtur fieri denominatio*¹⁶.

L'incombenza di assorbire fonti eterogenee nel medesimo tessuto antologico non distrae il Nostro dalla rivendicazione dell'autonomia e, non di rado, dello 'stacco' dalle *auctoritates* collazionate.

Ne danno prova due sveltiti *capita* delle *Indagationes iuris* in materia di *definitio iudicii* e di *propulsatio iniuriae*, nei quali Corso si cimenta – per discostarsene – con la riflessione di Roberto Maranta¹⁷.

È così che alla definizione di *iudicium* offerta dal giurista venosino¹⁸ – e accolta nella silloge allo scopo di mostrarne il "confinamento di significato" entro le ritualità del processo («*Iudicium, est iustitiae ministratio, quae fit a iudice in causa proposita coram eo*»)¹⁹ – accede, da parte del Nostro, una personale e privilegiata "attribuzione di senso", volta a farne risaltare il valore epifanico

¹⁶ *Ibidem*.

¹⁷ Per ampie notizie sulla vita e sull'opera di Roberto Maranta cfr. M. N. MILETTI, voce *Maranta, Roberto*, in *Dizionario*, cit., LXIX, 2007, 436-439 e ID., voce *Maranta, Roberto*, in *Dizionario*, cit., II, 1269-1271.

¹⁸ R. MARANTA, *Speculum aureum, et lumen advocatorum Praxis Civilis* [...], Venetiis, apud Io. Antonium Bertanum, 1586, *Secunda Pars*, nn. 12-14, 7.

¹⁹ *Ibidem*, n. 12.

(«*Judicium est alieni iuris obscuri per legitimos tramites explicatio*»)²⁰. Ed è sempre nella logica di un confronto critico che, in tema di *propulsatio iniuriae*, l'argomentazione corsiana diverge sensibilmente da quella di Maranta, traendo opposte conclusioni dall'esegesi del medesimo passo del Digesto, tratto dalle *Institutiones* di Fiorentino (D. 1. 1. 3: «*Ut vim atque iniuriam propulsemus: nam iure hoc evenit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, iure fecisse existimetur, et cum inter nos cognationem quandam natura constituit, consequens est hominem homini insidiari nefas esse*»).

In discussione è l'inserimento della *propulsatio iniuriae* fra le pratiche di *ius naturale primaevum*, le quali rispondono ad inclinazioni ed appetiti comuni ad ogni essere vivente, oppure fra quelle di *ius naturale secundarium*, esclusive degli uomini in quanto esseri viventi dotati di ragione.

La predilezione del Venosino per l'inclusione della *propulsatio iniuriae* nella sfera dello *ius naturale secundarium*²¹ incontra la ferma opposizione di Corso, ad opinione del quale la naturale reazione/risposta all'offesa non è privilegio degli esseri razionali, poiché ogni creatura animata possiede, per istinto, la capacità/volontà di difendersi²².

Maranta – «*alioqui eruditissimus*» – ha, dunque, male interpretato il passo di Fiorentino, riducendone inopportunamente lo 'spazio concettuale'. Spazio, al contrario, pienamente colto e,

²⁰ *Indagationes iuris*, III, cap. 1, 112.

²¹ Cfr. R. MARANTA, *Speculum*, cit., *Tertia Pars*, n. 5, 16.

²² La massima ciceroniana assevera la conclusione di Corso: «*Quo circa Cic. de offi. I. [1. 11] Principio, inquit, generi animantium omni est a natura tributum, ut se, vitam, corpusque tueatur, declinetque ea, quae nocitura videantur*» (*Indagationes iuris*, III, cap. 2, 113).

quindi, restituito nella sua corretta estensione, dal giurista Antonio Vacca, intimo amico e compagno di studi del Nostro²³:

Videtur hoc quidem a superioribus continenter ductum, ad ius gentium referri, sed nihilominus etiam ad ius naturale pertinet. l. iiii infra ad leg. Aquil. l. i. § vim vi. de vi et vi ar. [D. 9. 2. 4; D. 43. 16. 1. 27] Nam cum aliis animalibus commune hoc nobis est. Credibile est autem Florentinum in libro suo de iure naturali loquutum esse. Nam etiam paulo post subdit, Et cum inter nos cognationem quandam natura constituerit, et c.²⁴

L'esegesi non è mai infeconda: l'intaglio sulla fonte, sottile e prezioso, si giova della padronanza e dell'assiduo impiego di una vasta e risalente tradizione dottrinale e della freschezza di una mente eclettica, intimamente libera ed avida di novità, ma anche incline a ricevere, laddove provato, il pensiero dominante, limitando alla denotazione la qualità del proprio contributo.

È il caso, quest'ultimo, della riconduzione a *mater* della radice etimologica di *matrimonium*, in ragione della finalità procreativa che sostanzia il vincolo matrimoniale, «*ut matrimonium a matre potius, quam a patre denominaretur, tanquam a certiore causa. Nam mater semper est certa, pater vero incertus. l. Quia semper. de in ius voc. [D. 2. 4. 5]*»²⁵. Desunta dalla ricognizione di insigni e conformi elaborazioni dottrinali, cui il Nostro si compiace di accordare la propria

²³ Cfr. *ibidem*. Per un recente profilo biografico dedicato al giurista Antonio Vacca si veda A. PADOVANI, *Vacca, Antonio*, in *Dizionario*, cit., II, 2003. Utili spunti sulla vita e sull'opera di Vacca si ricavano, altresì, dalla risalente "voce" di L. ANGELI, *Memorie biografiche di que' uomini illustri imolesi le cui immagini sono locate in questa nostra iconoteca che si distinsero in ogni ramo di scienze, e nelle belle arti [...]*, Imola, 1828, 49-51.

²⁴ A. VACCA, *Expositiones locorum obscuriorum et paratitutorum in Pandectas*, I, Lugduni, apud Matthiam Bonhomme, 1554, 21.

²⁵ *Indagationes iuris*, I, cap. 29, 60.

riflessione («*Nec possum tamen mihi ipsi non summopere gratulari, qui tantis viris similia cogitarim*»²⁶), la definizione del legame matrimoniale come unione necessariamente generativa – e, dunque, costruita sulla madre/moglie, quale soggetto naturalmente generante e quale termine certo del rapporto di generazione – si distingue dalla relazione coniugale non generativa (*coniugium*), in seno alla quale la preminenza è riconosciuta al soggetto socialmente dominante, ovvero al marito, «*utpote a causa digniori. arg. l. Quaeritur. de sta. ho. [D. 1. 5. 10]*»²⁷.

L'esercizio interpretativo non s'annuncia sempre di spiccata originalità, dovendo scontare sia un limite estrinseco, per essere le fonti analizzate oggetto di un risalente e diffuso 'mercato' ermeneutico, sia un limite intrinseco, per la natura prevalentemente descrittiva dell'opera corsiana, che raccoglie, in forma di prontuario, esperimenti interpretativi in parte già offerti alla comunità scientifica.

È il caso dell'individuazione, nella successione al trono, del *primogenitus regis* – tema non certo inedito²⁸ – gestita su di un piano sostanzialmente ricognitivo dell'interpretazione offerta nei

²⁶ Ivi, I, cap. 29, 61.

²⁷ Ivi, I, cap. 29, 60. Il rinvio corsiano è, in particolare, al commento alla *l. Imperium* di Filippo Decio (*Commentaria in Digesti Vete[ris] et cod[icis] aliquot titulos* [...], Lugduni, [excudebat hanc partem Ioannes Lyebaudus], 1567, col. 2, nn. 6-7, 29v) ed al commento alla *l. Qui liberos* di Jean de Coras (*Opera quae haberi possunt omnia* [...], excudebat Iohann. Schmidt, Witebergae, 1603, n. 77, 714).

²⁸ Basti, qui, il rinvio, in argomento, ad uno dei più corposi interventi della giurisprudenza umanistica conservato nella *quaestio* 31 del *De iure primigeniorum* di André Tiraqueau. Per un'accurata ricostruzione dell'istituto della primogenitura nella riflessione di Tiraqueau cfr. G. ROSSI, *Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau*, Torino, 2007, 50-60.

Singularia sive notabilia dicta di Francesco da Crema e tesa a riconoscere – sulla scorta delle irrinunciabili *auctoritates* di Bartolo²⁹ e Baldo³⁰ – la preferenza al figlio (anche *minor natus*) generato dopo l'acquisto della *dignitas regia* da parte del padre: «*Primogenitus regis, qui debet succedere in regno dicitur ille, qui post regiam maiestatem adeptam ortus est, non antes*»³¹.

In rapporto alla formula proposta da Francesco da Crema e volta a segnare la preminenza della primogenitura per nobiltà di nascita sulla primogenitura per età, il contributo del Corso si presenta, infatti, in forma di mero complemento informativo «*ab historia petito*»:

Etenim Arthemenes, et Xerses filii Darii Persarum Regis in hanc contentionem venere, et prior quidem maximus natu aetatis privilegio Regnum sibi vendicabat, sed a patruo tamen Anapherne postpositus est iuniori, eo quod iunior Regi, ille privato patri natus esset. Herodot. lib. iii. Inst. lib. ii. Item alio praesenti fere exemplo Ludovici Mariae Sfortiae, de quo per Iovius in argumento quemadmodum Mediolani status ad Aurelianos Principes devolutus fuerit. Ad haec tex. meo iudicio peregrinus in l. ii. §. In filiis. de decu. Ubi item glo. in verb. Pertinet [D. 50. 2. 22]. Natum enim ex

²⁹ BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Super postremis tribus libris Codicis commentaria cum additionibus*, Basileae, ex officina Episcopiana, 1588, *ad lex Cum satis, de agricolis et censitis* [C. 11. 48. 23. 5], n. 10 [*Primogenitus Regis, an dicatur natus ante dignitatem regalem*], 103.

³⁰ BALDO DEGLI UBALDI, *Commentaria in quartum et quintum Codicis libros*, Lugduni, [ex typographia Michaelis Goy], 1585, *ad lex Imperialis, § His illud, de nuptiis* [C. 5. 4. 23. 5], n. 4 [*Filius Regis natus post coronationem patris, an praeferatur filio nato ante coronationem quo ad regnum adipiscendum*], 189r.

³¹ *Singularia praeclarissima ac imprimis omnibus iuris peritis pernecessaria, ac utilissima. Plurimorum insigniorum doctorum nunc ab omnibus mendis, quibus scatebant expurgata* [...], Venetiis, apud Dominicum Lilius, 1558, n. 51, 368r.

*Decurione esse, ante quam pater decurio fieret, eatenus prodest, ne plebeiorum more filius castigetur, haud amplius*³².

Affidata all'economia di una bruciante paratassi, l'operosità corsiana s'appaga di un'indagine scrupolosa su luoghi noti e discussi del *Corpus* giustiniano, affrontati con tono lievemente parentetico e sapientemente scavati in ragione di una chiara finalità didattica.

Di particolare interesse è il cammeo dedicato all'esame della glossa *Coniunctio* (*in prin. Inst., de iure naturali et gentium et civili* = I. 1. 2 pr.):

*Maris, et foeminae coniugatio (inquit Tex.) a Iure naturali descendit. Quod Glo. interpretatur de coniunctione animorum. sed meo iudicio, fallitur, quoniam huiusmodi con<iun>ctio nobis cum reliquis animantibus non est communis; ut quae ex ratione oriatur, nisi ad sequentia verba nos referamus, cum Imperator adiicit. Quam nos matrimonium appellamus. At hoc quoque dictum Glossae non est simpliciter verum. Neque enim brutis ullo modo congruit, sed solis hominibus. Haec scripseram, cum reperi Aldobrandinum Iurecons. idem ad eum Tit. adnotasse. Mibique iccirco gratulor, quod tanto viro convenerim*³³.

La glossa accursiana legge la *coniunctio* fra uomo e donna come unione spirituale e non carnale («*animorum, non corporum*»), come tale comprovata dall'immediato rinvio alla definizione ulpiana di *nuptiae*, così qualificate non dall'atto della consumazione, ma

³² *Indagationes iuris*, III, cap. 6, 132-133.

³³ *Ivi*, I, cap. 13, 28.

dall'espressione del consenso («*ut ff. de reg. iur. l. nuptias*» = D. 50. 17. 30: «*Nuptias non concubitus, sed consensus facit*»)³⁴.

Lettura errata, nel giudizio di Corso, poiché la *coniunctio animorum* non è comune, per diritto naturale, a tutti gli animali ma si realizza esclusivamente nel legame coniugale. Legame che la fonte subito specifica con riferimento al solo genere umano, avvalorando, in tal modo, l'assunto che la *coniunctio*, non considerata *sub specie matrimonii*, debba necessariamente riferirsi ad ogni essere vivente e, di conseguenza, riguardare i corpi e non le anime. Non celando l'evidente soddisfazione, il Nostro dichiara di aver trovato autorevole conferma della propria opinione in un'*additio* di Silvestro Aldobrandini: «*cum loquatur de coniunctione communi omnibus animantibus non potest intellegi animorum, sed corporum. quamvis licita coniunctio restricta ad homines possit dici animorum potius quam corporum*»³⁵.

Nello spazio di poche righe si susseguono eleganti puntualizzazioni in margine a risalenti opzioni sistematiche – sempre associate al culto dell'eleganza redazionale –, volte a cogliere la coesione e la coerenza distributiva delle *leges* in seno alla compilazione giustiniana.

Ne è pregevole esempio la proposta di quadripartizione del titolo *De rerum divisione* delle *Institutiones*, raccolta in una lucida e fruibile schematizzazione:

³⁴ *Institutiones iuris civilis, IUSTINIANI MAGNI imperio per Triumviros Tribonianum, Dorotheum, ac Theophilum conscriptae, et Fr. Accursii glossis illustratae*, Genevae, excudebant G. Symon a Bosco, et Gulielmus Gueroult, 1555, 13.

³⁵ S. ALDOBRANDINI, *Institutiones iuris. D. Iustiniani Sacratiss. Principis*, Lugduni, in Veronica Vincentiana, 1547, 9r.

Titulus de rerum divisione in Institutionibus. ita mihi commodissime dividi posse videtur, aliorum sectionibus reiectis, ut scilicet partes eius principales sint quatuor. Quarum primam constituit principium; secundam paragraphus primus; Tertiam secundus; Quartam, et ultimam residuum tituli. Haecque multifariam subsecatur. In prima fit continuatio; In secunda praemittitur universalis divisio rerum; In tertia subdividitur ea divisio universalis; In quarta adferuntur cuiusque divisionis exempla; secunda est ibi. Modo videamus; aut forte melius ibi. Quae vel in nostro; Tertia ibi, Quaedam; Postrema ibi, et quidem³⁶.

Al medesimo disegno di uniformità – sempre restando alle *Institutiones* – corrisponde l’avallo dell’anticipazione della definizione di *nuptiae* al titolo *de patria potestate* [I. 1. 9. 1: «*Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuum consuetudinem vitae continens*»], quando coerenza avrebbe richiesto di inserire la medesima definizione nel titolo *de nuptiis*, immediatamente successivo [I. 1. 10]. Prolessi certamente indifendibile, ad avviso di Corso, salvo volerla giustificare con l’intento di distinguere l’indicazione del nesso causale fra *iustae nuptiae* e *patria potestas* [I. 1. 9 pr.: «*In potestate nostra sunt liberi nostri, quos ex iustis nuptiis procreaverimus*»] dalle formalità giuridiche del *matrimonium*.

Non sat video, qua excusatione possit defendi Iustinianus, qui definitionem nuptiarum sub hoc titulo tradidit, tanquam per prolepsin, id est per Anticipationem, cum mox subiecerit titulum de nuptiis. Nisi dicamus in sequenti titulo voluisse illum de nuptiarum modo, non autem de substantia tractare; quod patet per universum titulum. Hic ergo nuptias, idest matrimonium, tanquam patriae potestatis, de qua agebatur, causam

³⁶ *Indagationes iuris*, II, cap. 9, 78.

*efficientem definivit, latiore subinde tractatum de modo nuptiarum habiturus*³⁷.

Di pari rilievo è la breve *investigatio* – a mezzo fra l'elegante promemoria e l'istruzione pratica dal sapore precettistico – concernente il computo della distanza di età fra adottante e adottato, tradizionalmente fissata in diciotto anni, al fine di scongiurare l'evenienza – lesiva del principio secondo il quale il rapporto di filiazione 'artificiale' imita quello 'naturale' – che un figlio possa essere più anziano del proprio padre:

Minorem natu non posse maiorem adoptare placet: adoptio enim naturam imitatur et pro monstro est, ut maior sit filius quam pater. debet itaque is, qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit, plena pubertate, id est decem et octo annis praecedere [I. 1. 11. 4].

Tuttavia, come conciliare – si chiede Corso – la prescrizione del raggiungimento della *plena pubertas* ai diciotto anni con la fissazione dell'inizio dell'età pubere al compimento del quattordicesimo anno di età [I. 1. 22 pr.], a far data dal quale si considera raggiunta la maturità fisica dell'uomo?

Perché l'età per adottare non è fatta corrispondere all'età per generare, e la finzione non si conforma alla natura che dichiara di voler imitare?

*An ut ostendatur debiliorem esse vim artis, quam naturae? Exemplar nobilius, quam exemplum? naturale ius potentius civili?*³⁸

³⁷ Ivi, I, cap. 16, 30.

³⁸ Ivi, II, cap. 15, 84.

L'illogicità è solo apparente. Gli 'indicatori' di maturità non rispondono, infatti, a regole inflessibili, ma sono guidati dall'opportunità e dall'esperienza. È raro – prosegue il Nostro – che si contragga matrimonio prima del raggiungimento del diciottesimo anno e, di conseguenza, che una prole legittima sia generata prima di quell'età. Il diritto interviene ad adattare la natura al costume, regolando, tramite l'«artificio» normativo, i tempi naturali su quelli sociali: «*Nam ad ea potius debet aptari ius, quae et frequenter et facile, quam quae perrarro eveniunt*» [D. 1. 3. 5]³⁹.

L'impianto antologico non nuoce al rigore esegetico nel proporre al lettore i 'dubbi' del giurista, gli 'an' che ne segnano la ricchezza interpretativa, proiettando la fonte romano-giustiniana nel contesto del diritto moderno.

Ne dà prova il raffronto fra le differenti discipline giuridiche della condotta colposa del medico e del giudice, in occasione del quale Corso dimostra di muoversi spigliatamente e con originalità di giudizio su di un tema di indubbia criticità e di vasta fortuna⁴⁰: mentre, infatti, in caso di imperizia, il medico è tenuto a rispondere «*ex maleficio*», il giudice è obbligato «*ex quasi maleficio*»:

Imperitia Medici culpa adnumeratur, veluti si Medicus ideo servum tuum occiderit, quia male eum secuerit, aut perperam ei medicamentum dederit. Tenenturque primo capite legis Aquiliae. §. Praeterea. Institutio. de L. Aquil. [I. 4. 3. 6-7]. Iudex vero, qui per imprudentiam Ius alicuius laeserit, ex quasi

³⁹ Cfr. *ibidem*.

⁴⁰ Cfr. *ivi*, I, cap. 24, 47-50. Per un pregevole 'assaggio' della letteratura medievale e moderna in argomento cfr. P. MAFFEI, *Il giudice e il medico. La diversa disciplina della colpa professionale nelle riflessioni dei giuristi (dal medioevo alla prima età moderna)*, in 'Honos alit artes'. *Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri. La formazione del diritto comune. Giuristi e diritti in Europa (secoli XII-XVIII)*, a cura di P. Maffei e G. M. Varanini, Firenze, 2014, 229-238 e, con particolare riguardo al Corso, 235-236 e 238.

*maleficio obligatur; et quantum ea de re alteri Iudici aequum visum fuerit, poenam sustinet. Instit. de oblig. quae ex quasi delic. nascun. in prin. [I. 4. 5 pr.]*⁴¹.

La disparità di trattamento – a fronte di comportamenti analoghi e di conseguenze potenzialmente simili – introduce un immotivato squilibrio normativo. Alla ricerca di un puntello cui assicurare una legislazione in apparenza malcerta, il Nostro prende le mosse dal commento di Angelo Gambiglioni al paragrafo *Si iudex* del titolo *De obligationibus quae ex quasi delicto nascuntur* [I. 4. 5 pr.], imperniato sulla necessarietà dell'azione del giudice in rapporto alla volontarietà dell'azione del medico⁴²:

*Quae nam diversitatis est ratio? Potest quippe Iudex per imprudentiam aliquem morte multare. Et cur non instar Medici ex maleficio obligabitur? Num lex claudicat, favetque magis Iureconsultis, quam Medicis, ubi aequae delinquitur? Angelus in eo. prin. reddidit rationem; quoniam Iudex ex necessitate iudicat, faveturque magis exercenti actum necessarium, quam voluntarium. l. si fideiusdor. §. j. Qui satisda. cogan. [D. 2. 8. 7. 1]*⁴³

Mentre il “giudizio” si presenta, dunque, come atto necessario, cui il giudice non può sottrarsi, la “cura” rientra fra gli atti volontari, rimessi alla libera decisione del medico. Il favore normativo che consegue a questa (a prima vista) netta distinzione si concreta nella difforme graduazione della responsabilità per imperizia.

⁴¹ *Indagationes iuris*, I, cap. 24, 48.

⁴² A. GAMBIGLIONI, *In quattuor Institutionum Iustiniani libros commentaria* [...], Venetiis, Apud Sessas, 1609, n. 2, 198v.

⁴³ *Indagationes iuris*, I, cap. 24, 48.

Tuttavia, allargando le maglie interpretative, la conclusione di Gambiglioni non sembra convincere pienamente Corso. Se la necessità, infatti, si accompagna alla titolarità del *munus iudicandi*, la decisione di assumere quello stesso *munus* è originariamente compiuta in piena libertà. D'altro canto, se è vero che il medico può decidere liberamente di assistere il malato, una volta determinatosi in tal senso deve necessariamente proseguire la cura (specialmente se “medico condotto”). A ben vedere, quindi, in entrambi i casi, l'iniziale libertà muta in dovere:

sed cum Iudici fuerit ab initio liberum non suscipere munus iudicandi, videtur hanc necessitatem, tamquam affectatam, illi minime prodesse debere. arg. l. ii. §. pen. Si quis cau. [D. 2. 11. 8-9] Aut certe eadem ratione videtur excusandus Medicus, qui postquam aegrotum curandum suscepit, ex necessitate prosequi tenetur. Praesertim si, quod usu venit fingamus eum a civitate aliqua publico stipendio fuisse conductum. Non est igitur proba Ang. ratio⁴⁴.

Inoltre, prosegue il Nostro, la responsabilità del giudice *ex quasi maleficio* concerne le sole *causae pecuniariae* – in ragione della limitazione di campo data dalla definizione ulpianea del termine *litis*, quale *actio in rem* o *in personam* [D. 50. 16. 36] –, con la conseguenza che, per le *causae capitales*, la responsabilità resta *ex maleficio*: «Porro si per imperitiam Iudex morte aliquem damnaverit, per titulum, Quod quisque Iuris [D. 2. 2], eadem poena plectetur. Et sic par erit Medici, Iureconsultique hominem occidentis conditio»⁴⁵.

Di pari interesse è, poi, in materia di donazione immodica, la questione concernente la possibilità di rinunciare al diritto di revoca, sancito dalla *l. Si umquam*, per sopravvenienza di figli [C. 8. 55. 8]: «*Si umquam libertis patronus filios non habens bona omnia vel partem*

⁴⁴ Ivi, I, cap. 24, 48-49.

⁴⁵ Ivi, I, cap. 24, 49-50.

*aliquam facultatem fuerit donatione largitus et postea suscepit liberos, totum quidquid largitus fuerit revertatur in eiusdem donatoris arbitrio ac ditione mansurum»]⁴⁶. Tale possibilità patisce una formale limitazione in caso di donazione al figlio già nato in rapporto ai figli nati successivamente, secondo quanto disposto dalla *l. Si totas* [C. 3. 29. 5: «*Si totas facultates tuas per donationes vacuefecisti, quas in emancipatos filios contulisti, id, quod ad submovendas inofficiosi testamenti querellas non ingratis liberis relinqui necesse est, ex factis donationibus detractum, ut filii vel nepotes, qui postea ex quocumque legitimo matrimonio nati sunt, debitum bonorum subsidium consequantur, ad patrimonium tuum revertetur»]⁴⁷. Ma, si chiede il Nostro, il *favor* dettato dalla *l. Si umquam* è riconosciuto al solo padre, oppure anche ai figli?: «*Qui tenent solius patris esse, respondent posse illi a patre renunciari; Qui credunt esse patris, et filiorum simul, dicunt non posse»⁴⁸. Stretto fra due posizioni contrastanti (la prima, volta a limitare al padre il diritto di chiedere la revoca della donazione immodica e, quindi, anche la conseguente facoltà di rinunciare all'esercizio del diritto stesso; la seconda, incline ad estendere ai figli la titolarità della richiesta di revoca e della conseguenziale possibilità di rinuncia), Corso si pronuncia a favore di un'interpretazione sistematica delle due *leges*, atta a privilegiare la tutela del più generale interesse sotteso alla *l. Si totas* e reso manifesto dal particolare significato accordato all'aggettivo 'inofficioso' – il medesimo per le rubriche *De inofficiosis donationibus****

⁴⁶ Si tratta di una prescrizione normativa dalle rilevanti ricadute pratiche e, in ragione di ciò, oggetto di fortunate opere di commento, fra le quali si segnala, per profondità d'indagine, il corposo *tractatus* ad essa intitolato da André Tiraqueau. In argomento cfr., in particolare, G. ROSSI, *Incunaboli*, cit., 75-81.

⁴⁷ Per un'efficace disamina della *querela inofficiosae donationis* cfr. A. SANGUINETTI, *Dalla 'querela' alla 'portio legitima'. Aspetti della successione necessaria nell'epoca tardo imperiale e giustiniana*, Milano, 1996, 15-31.

⁴⁸ *Indagationes iuris*, II, cap. 26, 97.

[C. 3. 29] e *De inofficioso testamento* [C. 3. 28] –, inteso come ‘contrario agli affetti’ naturali che legano, senza alcuna eccezione, un padre ad un figlio. Significato che non può non investire, per affinità dei casi, la *l. Si unquam*: se, infatti, la revoca opera sui beni donati ad un figlio in seguito alla nascita di altri figli, a maggior ragione, deve operare sui beni donati ad un estraneo e, parimenti, deve accadere per la rinuncia alla revoca.

Verum quicquid generaliter sit, ego in casu l. Si totas, censeo favorem filiorum adesse. ex quo sequitur, ut illi renunciari non possit. Quod adsit filiorum favor, Rubrica declarat, et titulus ipse de inoff. testamento. Neque enim ultimam voluntatem, vel donationem alia ex causa inofficiosam appellamus, nisi quoniam fit contra charitatis officium, qua pater filios absque ullo discrimine agnoscere debet. Et hinc argumentor ad l. si unquam. Cum enim, in l. Si totas. militet favor apertissime filiorum, nulla est ratio, cur dicamus in l. Si unquam. non militare, coniunctis videlicet casibus. Et per hoc non licet eiusmodi favori renunciare. Quin etiam videtur generaliter validum esse argumentum a fortiori. Quia si donatum uni filio, nascentibus aliis, revocatur; cur non magis revocetur, quod extraneo sit donatum?⁴⁹

Questioni antiche e diffusamente indagate, ma ancora ostiche alla comprensione o parzialmente irrisolte, sono incastonate nel testo l’una di seguito all’altra: isolate e, ciò nonostante, obbligate a condividere il medesimo spazio testuale, esse esercitano un’originale attrazione sul lettore, snodandosi in una lunga catena, ciascun anello della quale introduce un argomento, ne comunica le criticità, ne precisa le possibili soluzioni a firma di illustri giuristi, ne colora la declinazione con esempi tratti, di preferenza, dalla classicità (letteraria, filosofica e giuridica), ammettendone, talora,

⁴⁹ *Ibidem.*

l'intrinseca problematicità e la conseguente irriducibilità ad un univoco indirizzo interpretativo.

È il caso della soluzione proposta all'interrogativo intorno alla preminenza dell'amicizia (*amicitia*) sulla parentela (*propinquitias*), formulata sulla base delle condizioni essenziali alla loro esistenza: la prima, necessariamente dipendente dal sussistere e dal permanere di un libero affetto (*benevolentia*); la seconda, generata dalla consanguineità, alla quale si lega presuntivamente, ma non necessariamente, il rapporto affettivo:

Hoc praestat amicitia propinquitati (ait Cic. in Laelio) quod ex propinquitate benevolentia tolli potest, ex amicitiae autem non potest. sublata enim benevolentia, amicitiae nomen tollitur, propinquitatis manet. Atque hanc ego rationem esse puto, cur lex amicum prius, quam consanguineum nominaverit semper. Amici nanque benevolentia certa est, et indubitata, consanguinei vero duntaxat praesumpta. Qua de re tractat Alcia. de praesump. Reg. j. Praesump. xxviii. Nos hoc ipsum attigimus de priva. reconcilia. Cap. xiiii⁵⁰.

Il *caput* non è che un appunto, sciolto nei rinvii intratestuali al *Lelius* ciceroniano [5. 19], al *De praesumptionibus* alciateo [*regula prima, praes. 28*]⁵¹ e, infine, alla più nota ed originale fra le opere corsiane, il trattato *Delle private rappacificazioni*, ove, illustrando gli effetti delle ingiurie sui legami familiari, si nega la parificazione fra un sentimento spontaneo, che dipende integralmente dalla volontà di porlo in essere e di conservarlo, ed un vincolo di sangue, che fa perno su di una condizione per sé aliena dal coinvolgimento della

⁵⁰ Ivi, I, cap. 33, 63.

⁵¹ A. ALCIATO, *Tractatus de praesumptionibus, cum annotationibus Ioannis Nicolai Areletani*, in ID., *Omnia quae in hunc usque diem sparsim prodierunt usquam, opera* [...], Basileae, per Mich. Isingrinium, 1550, t. IV, 630-631.

sfera sentimentale: «*Ne per altro io credo, che i Legislatori abbiano sempre nominato l'amico prima del parente, se non perche dell'amore ne gli amici son certe: Ne parenti fanne conietura*»⁵².

La felice laboriosità dell'Autore non lascia spazi inesplorati, espandendosi e comprimendosi in ragione della rilevanza o della difficoltà della materia toccata, alternando preziose divagazioni a più gravi ammaestramenti, nei quali il magistero degli antichi s'unisce inscindibilmente a quello dei moderni.

Ne viene esempio dalla breve indagine condotta sull'origine del *nomen rubrica* – a giustificare il costume di stilare in rosso i caratteri delle *inscriptiones librorum et titulorum* – del tutto soddisfatta dal rinvio al *Libellus de coloribus* dell'umanista e poeta Antonio Telesio⁵³; e, ancora, dalla scelta di codificare il *genus calumniae* accordando la definizione di calunnia proposta da Luciano di Samosata [*Calum.* 6] con le formulazioni della coeva dottrina criminalistica⁵⁴; e, infine, dalla mutuazione dall'insegnamento platonico dei due *praecepta* che informano e dirigono l'operato del giudice, ovvero, in primo luogo, decidere con prontezza e

⁵² R. CORSO, *Delle private rappacificazioni trattato* [...], Correggio, s.m., 1555, cap. 14, 67.

⁵³ «[...] *cuius verba hic adnotare statui, quod praeclare hanc dirimant controversiam. Sunt vero eiusmodi cap. xiii. Utebantur (ait) veteres, quod nunc etiam servatur, cum librorum titulos notarent, colore phoeniceo, in honorem, memoriamque phoenicum quos literarum, tradunt, fuisse inventores. En itaque unde venerit consuetudo scribendi rubricas. Nam Phoeniceus color flagrans est, et uti viola flammea. Quod idem Thylesius x. cap. eiusdem libelli praemiserat*» (*Indagationes iuris*, II, cap. 2, 66).

⁵⁴ Ivi, II, cap. 17, 85: «*Lucianus in sermone de calumnia sic eam definit. Calumnia est accusatio quaedam ex solitudine facta latens accusatum ex una tantum parte sine contradictione credita. Quod adiici potest definitionibus a Iureconsultis nostris varie traditis. et id calumniae genus, quae criminis notam inurit, praecipue explicat.*»

cognizione di causa e, in secondo luogo, perseguire il vero, senza cedere alla misologia:

Duo tradit praecepta Plato in lib. de Anima [89D-91C], quae iudicaturus cuique ob oculos versari debent. Primum est, ne rationibus ullis sine longa examinatione credamus, cumque illis sufficienti examine crediderimus, ne facile inde ob quaslibet obiectiones, similitudinesque amoveamur. Secundum est, ne aut propriam, alienam in disputando (quod et eo minus in iudicando) personam, sed rationem dumtaxat veritati consonam cogitemus⁵⁵.

Il dettato corsiano ricalca un passo dell'*argumentum* con il quale Marsilio Ficino introduce il *Fedone*, sintetizzando il ragionamento socratico:

Tradit deinde duo in disputando praecepta. Primum, ne rationibus ullis absque longa examinatione credamus. Postquam vero rationi cuidam sufficienti examine crediderimus, ne facile inde ob quaslibet obiectiones similitudinesque amoveamur. Secundum, ne aut propriam, aut alienam in disputando personam, sed rationem dumtaxat veritati consonam cogitemus⁵⁶.

Le formule sono speculari, fatta eccezione per un'interessante espansione, nella variante corsiana, del campo di azione dei *praecepta*: mentre, infatti, Ficino ne limita gli effetti alla sfera dell'argomentazione (*in disputando*), il Nostro ne estende l'influenza all'ambito del giudizio (*in iudicando*), fors'anche in

⁵⁵ Ivi, II, cap. 24, 95.

⁵⁶ PLATONE, *Phaedo, vel de animi immortalitate, vel de anima*, in ID., *Opera omnia Marsilio Ficino interprete* [...], Lugduni, apud Antonium Vincentium, 1557, 332b.

ragione dell'impegno verso la pratica del diritto, cui si legano gli anni più intensi e fruttuosi della sua maturità⁵⁷.

Nel dispiegarsi del tessuto narrativo s'intrecciano l'eleganza del filologo, la mano felice del letterato e un acume degno dei migliori discepoli della Scuola culta, consonanti al fuggevole profilo che del Nostro tratteggia Ortensio Lando «nella capricciosa narrazione del suo viaggio d'Italia, ove ogni cosa descrive per allegorie, e per metafore»⁵⁸ e scrivendo di Correggio afferma di «haverci ritrovato un Corso, il quale [...] defendeva vedove et pupilli, distendeva bellissime prose, et concordava dolcissime rime»⁵⁹.

Nelle *Indagationes iuris* Corso trascrive alcune fra le pagine più intense della sua 'agenda' di giurista, influenzando profondamente il temperamento dell'opera: le 'note' personali – di norma consegnate a minuziosi *apologetica*, ai quali non è estraneo un intento modellistico – addolciscono le asperità dei frequenti ed irrinunciabili tecnicismi, rendendo la trattazione più accessibile, concreta ed accattivante, mentre il racconto in 'prima persona' favorisce il dinamismo dell'opera, implementandone la valenza esemplare e confermandone la natura istruttiva⁶⁰.

⁵⁷ Fra il 1558 e il 1562 Corso ricopre, in Correggio, il ruolo di giudice supremo delle cause civili.

⁵⁸ G. TIRABOSCHI, *Biblioteca modenese* [...], t. II, Modena, 1782, 154.

⁵⁹ O. LANDO, *Commentario delle più notabili, et mostruose cose d'Italia, et altri luoghi* [...], Vinetia, per Bartholmeo Cesano, 1553, 19v.

⁶⁰ A personalizzare la narrazione contribuiscono non solo le pagine di quotidianità professionale, ma anche lo spazio offerto alla voce dei contemporanei dell'Autore, non di rado a lui legati da amicizia o parentela. Basti la menzione, in un denso capitolo 'apologetico' in materia di nullità della sentenza, del nome di Riccio Merli, giudice in Correggio e autore di una *Apologia iuris homalotetica* risalente al 1555,

L'intento didascalico della silloge trova esemplare conferma in un brevissimo capitolo dedicato alla stesura di una *formula appellandi*, all'interno del quale prescrizioni di carattere puramente redazionale s'intrecciano a preoccupazioni di natura pedagogica, originate da una percezione assai critica dei 'costumi processuali' correnti, avvezzi a scambiare il rigore della prosa giuridica con stolti chiacchiericci:

Cum multi hodie declamatores in foro, atque atriis Principum multis scateant verbis sine ullo negotii iudicio, quos loquaces re vera dicas, magis quam facundos, ego, ut huic vitio nostratibus praesertim patronis familiari pro viribus obviam irem, tali in appellando, et de nullitate quaerendo, formula usus sum. Quae et ius nostrum mea sententia tuetur, et iniuriam infert nemini. Id quod plerique faciunt acerbissimo latratu iudices insectantes, contra l. Illud. j. ff. de app. [D. 49. 1. 8]. Vide vero, num haec sit satis modesta. Coram vobis et c. Ex parte Seii appellatur, et de nullitate dicitur, a sententia contra se pro Sempronio lata, ad Illustrissimos DD. NN. petendo literas dimissorias cum omnibus, ac singulis clausulis opportunis, et solitis, atque omni meliore modo. et c. Et ex hac formula potest etiam (ni fallor) cognosci, quemadmodum libelli, et aliae scripturae forenses citra culpam perstringi queant⁶¹.

Il debito verso la 'pratica' informa la riflessione corsiana al fine della *scientia iuris* e al compito riservato al giurista, entrambi soddisfatti da un 'fare' qualificato, ovvero dalla preparazione al governo della *respublica*, cui Giustiniano, nell'ultimo frammento della costituzione *Imperatoriam maiestatem*, indirizza la *cupida legum iuventus*:

corredata, in esordio, da un encomio offertogli da Corso, che ne era il cugino. Cfr. *Indagationes iuris*, II, cap. 27, 98-109.

⁶¹ Ivi, II, cap. 20, 86-87.

Summa itaque ope et alacri studio has leges nostras accipite et vosmet ipsos sic eruditos ostendite, ut spes vos pulcherrima foveat toto legitimo opere perfecto posse etiam nostram rem publicam in partibus eius vobis credendis gubernare [Imp. maiest. 7].

Indugiando sulla lettera dell'esortazione imperiale («*ut spes vos pulcherrima foveat [...]*»), Corso pone in evidenza l'accezione finale della congiunzione 'ut', rimarcando, in tal modo, lo scopo tipico e vincolante della giurisprudenza:

Nam ut coniunctio denotat causam finalem; quale est, cum dicimus, leges favent dotibus, ut Civitas liberis repleatur. Milites agrum in ea provincia, in qua militant, emere prohibentur, ut militiae impensius vacent. Et huiusmodi sic spe praemii Iustinianus adolescentiam ad Iuris studia invitat. Omni vero in re (ut ait Cic. in offi. = 1. 19) virtus in Actione consistit⁶².

Il 'grammatico' è sempre presente al 'giurista', la ricerca di senso continuamente richiamata alla professione giuridica e la destinazione all'azione assiduamente invocata come l'essenza stessa del diritto nel segno della sua imprescindibile ricaduta esperienziale⁶³.

Anche la definizione di giustizia, mutuata dalla formula giustiniana («*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuens*»: I. 1. 1 pr.), risente di questo invito all'effettività, monito

⁶² Ivi, II, cap. 13, 81-82.

⁶³ L'azione assume un ruolo determinante nella formazione e nella conservazione dell'ordine giuridico, facendosi strumento – anche coattivo – della realizzazione del principio di equità nella storia. In argomento cfr., in particolare, C. PEDRAZZA GORLERO, *Immagini dell'ordo iuris. 'Ars' e 'methodus' nella riflessione di Pierre Grégoire (1540-1597)*, Torino, 2012, in particolare, 173-175.

ad una dottrina presa da (e persa in) ridondanti e vane speculazioni. Un invito inteso come evidenza di un rapporto identitario fra *iustitia* e *iudex*, fra il paradigma e la sua incarnazione storica:

*Nunc, quod superest, credimus Imperatorem hac Iustitiae definitione voluisse optimam Iudicis personam effingere, instar Chrysippi, de quo Gellius Noct. Att. lib. 14. cap. 4. oportet enim Iudicem esse gravem, sanctum, severum, incorruptum, inadulabilem, contraque improbos, nocentesque immisericordem, atque inexorabilem, erectumque, et arduum, ac potentem, vi, et maiestate aequitatis, veritatisque terrificum. Unde pictores, Rhetoresque antiquiores Iustitiam depinxerunt ad hunc ferme modum. Forma, atque filo virginali, aspectu vehementi, et formidabili, luminibus oculorum acribus, neque humilis, neque atrocis, sed reverendae cuiusdam tristitiae dignitate*⁶⁴.

La specularità delle immagini consegna al lettore una raffigurazione potente e plastica della interdipendenza fra la dea e il suo sacerdote: «*haec ille. Iudex autem est Iustitiae Antistes*»⁶⁵. Interdipendenza consustanziale, che Corso ritrova nell'appagante *expositio* di Antonio Vacca⁶⁶:

CUIUS Merito quis nos sacerdotes appellet [D. 1. 1. 1]. Merito, id est, iure. Nam hoc ait, Iure nos appellari sacerdotes huius artis, et subdit rationem. Iustitiam namque colimus, et c. Alibi antistites iuris appellari videas l. 1. C. de Decur. lib. X. [C. 10. 47. 1]. Nam quemadmodum sacerdotes atque

⁶⁴ *Indagationes iuris*, II, cap. 14, 83. Per il potente ed evocativo ritratto della Giustizia, che soccorre l'argomentazione corsiana e che ripete, in bellezza, le immagini degli antichi pittori e retori, cfr., in particolare, M. SBRICCOLI, *La benda della Giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in AA.VV. *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, 2003, 47-58.

⁶⁵ *Indagationes iuris*, II, cap. 14, 83.

⁶⁶ Cfr. *ibidem*.

*antistites sacrorum et oraculorum, sic iurisconsulti aequitatis et iustitiae custodes, atque interpretes sunt, et legum mysteriis praesunt, atque operantur*⁶⁷.

Il severo richiamo all'indirizzo degli avvocati, affinché non facciano mercato del loro patrocinio, è il complemento di un'ideologia professionale formata alla sacralità della missione del giurista. Pur smussato dalla preoccupazione, in apparenza prioritaria, di dare coerente interpretazione alle *leges* in materia, il disappunto di Corso si avverte distintamente:

*Contra Advocatos, qui ab amicis nomine officii pecuniam extorquent. habemus l. i. in fi. ff. Manda. [D. 17. 1. 1. 4] Ubi talis adsignatur ratio. Contraria porro est officio merces. Nec ob. Honorarium esse, quod advocatis patrocinii causa praebetur. l. i. §. Proinde. de var. et extraord. cogni. [D. 50. 13. 1. 5] Nam verum est semper, ubi pecunia intervenit, nihil officii, neque amicitiae nomine posse praestari, ut ea lege dicitur*⁶⁸.

L'impossibilità di stabilire una priorità fra i *capita* (disposti senza preoccupazione di affinità tematica), l'atomizzazione degli interessi, la mancanza di una precostituita geometria narrativa, lo 'squilibrio' tipologico nella costruzione del testo (causato dallo scambio fra brevi note e digressioni di ampio respiro, fra dotte *repetitiones*, argute *reprehensiones* e più tecniche *restitutiones* di fonti giuridiche o di forme negoziali), pur rischiando di comunicare alla produzione giuridica di Corso l'accusa – già rivolta alla sua opera di letterato⁶⁹ – di coltivare un 'umanesimo di superficie', affrancano

⁶⁷ A. VACCA, *Expositiones*, cit., 17.

⁶⁸ *Indagationes iuris*, II, cap. 5, 68.

⁶⁹ Eloquente, in tal senso, la critica sfavorevole di Francesco Foffano: «Sfiora cento argomenti, adopera tutti i generi letterari, passa dalla lirica al trattato grammaticale, dalla storia al commento, dal dialogo del ballo

la lettura da un tracciato precostituito ed offrono l'opportunità di vagare liberamente per un vasto emporio di conoscenze, nel quale acquistare solo il desiderato.

S'inscrive, in tale contesto, l'ampia e godibile *quaestio* «*Cur venari clericus prohibeatur, piscari non item?*»⁷⁰, in cui il Nostro espone, a mezzo fra la *fabula* e la narrazione teologica, i motivi per i quali al chierico è fatto divieto di cacciare, ma non di pescare. A differenza della pesca, infatti, la caccia è un'attività chiassosa e così coinvolgente e dilettevole da impedire a colui che la pratica di elevare il proprio pensiero al divino. Il dettato della glossa fissa il punto di partenza di una riflessione indipendente, che non avverte l'autorità dottrinale come un appiglio o un freno, ma come l'occasione per lo sviluppo di un ragionamento autonomo:

*Quaestionem hanc exuscitat Glo. 86. dist. Esau. [c. 11. D. LXXXVI] et reddit duplicem rationem, quia forte piscatio fit sine clamore, venatio non. Item propter maiorem delectationem, qua venator distentus, non potest interim de divinis cogitare*⁷¹.

Corso abbraccia le ragioni della glossa, ma ne avverte altresì l'incompiutezza. A dare fondamento al divieto intervengono, a suo avviso, altre motivazioni: la dispendiosità della pratica venatoria, spinta sino a registrare il conflitto con il magistero evangelico, poiché si nutrono i cani da caccia piuttosto che i poveri, privandoli

alla versione dei salmi, in tutte le sue opere portando un'erudizione molto larga, un abito di riflessione da giurisperito, una sufficiente conoscenza della lingua, ma restando molto addietro ad altri letterati del tempo per freschezza d'ispirazione, genialità di concepimento, volo di fantasia, vivacità d'espressione: [...]» (F. FOFFANO, *Un letterato*, cit., 191).

⁷⁰ *Indagationes iuris*, III, cap. 14, 143-146.

⁷¹ *Ivi*, III, cap. 14, 143.

del necessario per sfamare i figli («*comeduntque bestiae, quod Christi pauperes alere deberet, contra illud Evangelium, Non est bonum sumere panem filiorum, et dare canibus* [Mt 15. 26]»); le proprietà delle carni ferine, in grado di accendere la lussuria e di ispirare il vizio, tanto da indurre la Chiesa a vietarne l'assunzione nel tempo stabilito per il digiuno; la brutalità della caccia, la quale, a differenza della pesca, si esercita a danno di creature più vicine – e, dunque, più simili – all'uomo nella gerarchia della Creazione e, in ragione di ciò, capaci di dividerne ambienti e consuetudini di vita⁷²:

*Item quia proximior est crudelitati venatio, quam sit expiscatio; cum muti sint pisces, et eorum quidam, ne sane pauci, sanguine careant; ac plerunque invulnerati capiuntur, sintque prorsus natura, victu, forma, consuetudine a nobis discreti; quod initio lib. 9. nat. hist. [IX. i. 1] Plinius sensit. Tellus vero, tellurisque fructus sunt nobis cum feris communes, imo etiam cum ipsis volucribus, quin vox ipsa, et sanguis, et distinctio quaedam membrorum, gressusque quodammodo sic conveniunt, ut nulla sit tam immanis bestia, quin feritate deposita nobis interdum assistat, blandiatur, plaudat, occinat, in nostris vivat domibus, peregrinetur, rusticetur nobiscum, dicto obediat, acceptique beneficii memor, se mente quadam propinquiore nobis ostendat, ut de Leone illo scripsit Gellius [Noct. Att. V, 14], qui Androclo bestiis exposito, quod se curatum ab illo meminisset, Romano spectante populo, pepercit. Ex quo illud pulchre dictum fuit. Leo hospes hominis, homo medicus Leonis. Atque hoc ipsum sacra pagina innuisse videtur, cum pisces primum, deinde aves, proximo apud homines loco bestias ab omnipotenti Deo creatas fuisse dicit Gen. 1 [Gn 1. 20-21]*⁷³.

Un rapido cenno alla *Naturalis Historia* di Plinio il Vecchio, a conferma della maggiore prossimità – e, quindi, della più facile

⁷² Cfr. ivi, III, cap. 14, 143-144.

⁷³ Ivi, III, cap. 14, 144-145.

coesistenza – fra uomini e animali terrestri, un indovinato rinvio all’enciclopedia gelliana, dalla quale è attinto il racconto dello schiavo Androclo, risparmiato dal leone cui aveva prestato soccorso⁷⁴, il rimando alla Genesi ed alla perfetta graduazione della catena dell’Essere, dalla quale origina l’attrazione rinascimentale per il tema della “somialianza”⁷⁵, s’impastano con l’esplorazione giuridica, conferendo spessore e fascino al capitolo: emulo degli Apostoli, il chierico può, dunque, dedicarsi alla pesca, esercizio elitario e – motivazioni forse più prosaiche, ma non meno rilevanti – meno pericoloso della caccia, più decoroso, più composto e mai lesivo del diritto altrui, «*cum liberior sit omnino usus aquarum. §. i. et ii. Instit. de rerum divi. iuncto. §. Ferae. eo. tit. [I. 2. 1. pr.-2; 12]*»⁷⁶.

Investigando la persistente attualità (e criticità) delle soluzioni proposte dalla migliore dottrina, Corso indugia su alcune fra le vicende più rilevanti della storia patria. L’occasione è offerta, in particolare, dal vaglio della *quaestio* «*Num sine Episcopo Urbs esse possit?*» – sollevata, all’indirizzo del Nostro, dall’amico e conterraneo Mandricardo della Croce – e apparentemente

⁷⁴ Alla ricostruzione del racconto gelliano è dedicato il suggestivo contributo di I. MASTROROSA, *La prodigiosa memoria del leone di Androclo: Gell. 5, 14 fra mirabilia e cronaca circense*, in *Concentus ex dissonis. Scritti in onore di Aldo Setaioli*, a cura di C. Santini, L. Zurli e L. Cardinali, t. II, Napoli, 2006, 419-435.

⁷⁵ A proposito cfr., in particolare, M. FOUCAULT, *Les mots et les choses. Une archéologie des sciences humaines*, Paris, 1966, 32. Per la replica della divina concatenazione delle sostanze create nell’ordinata distribuzione delle fonti del diritto cfr. C. PEDRAZZA GORLERO, *Immagini*, cit., 82 s. e 121 s. Per l’intima corrispondenza fra “somialianza” ed “equità” (quale *rerum convenientia*) così come segnata nell’esperienza giuridica medievale (e trasmessa all’età moderna), si leggano le belle pagine di P. GROSSI, *L’ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995, 176-178.

⁷⁶ *Indagationes iuris*, III, cap. 14, 146.

destinata a decisione negativa, in ragione di una corrente interpretazione, che allaccia le raffinate *solutiones* dei maestri commentatori alla conforme lettura alciatea («*Nec a Bar. et Baldo dissentit Albericus in Dictiona. Cum Civitatem docet eam proprie nuncupari, quae habeat Episcopum. Alciatus praeterea Dominus, et magister meus in d. l. Pupillus. §. Urbs. de verb. sig. [D. 50. 16. 239. 6]. In recentioribus, inquit, canonibus non dicitur Civitas, nisi quae habet Episcopum*»)⁷⁷. Posizione dalla quale, tuttavia, il Nostro si discosta, orientando a decisione positiva lo sviluppo della *quaestio*.

L'esposizione premia l'abilità sintetica e la libertà di pensiero dell'Autore, felicemente abbinate al dominio, in argomento, della letteratura giuridica medievale⁷⁸. S'alternano, così, le più diverse ragioni a sostegno della non necessità della presenza del vescovo *ad constituendam urbem*: il riferimento al caso della *modicae civitates*, che esclude, per scarsità di prestigio, il conferimento della dignità

⁷⁷ Ivi, III, cap. 3, 114-116.

⁷⁸ L'indagine sulla relazione fra 'città' e 'vescovo' nell'esperienza giuridica medievale è complicata dalla pluralità dei modi della sua realizzazione, da cui scaturiscono eterogenee prospettive di ricerca ed una straordinaria messe di scritti, diversamente incentrati sull'esame del rapporto istituzionale fra *civitas* ed *episcopus* o sull'analisi delle sue declinazioni diacroniche per diverse aree geografiche e secondo differenti dinamiche sociali e politiche. In argomento si vedano, fra gli altri, G. TABACCO, *La città vescovile nell'Alto Medioevo*, in *Modelli di città. Strutture e funzioni politiche*, a cura di P. Rossi, Torino, 1987, 327-345; M. ROSSI, *Vescovi nel basso medioevo (1274-1378). Problemi, studi, prospettive*, in *Il difficile mestiere di vescovo* («Quaderni di storia religiosa», VII, 2000), 217-254; M. PELLEGRINI, *Vescovo e città. Una relazione nel Medioevo italiano (secoli II-XIV)*, Milano, 2009, corredato da una dettagliata bibliografia e M. RONZANI, *Vescovo e città nell'Italia comunale del Duecento: qualche riflessione*, in *Il vescovo, la Chiesa e la città di Reggio in età comunale*, a cura di L. Paolini, Bologna, 2013, 11-28, con utili indicazioni bibliografiche.

episcopale ai centri urbani più modesti; l'appello allo *ius gentium* quale fonte chiamata a disciplinare la *constitutio civitatis*, rimessa alla sola iniziativa laicale; la testimonianza della storia, che narra la fioritura delle città ben prima della nascita di Cristo e che conferisce al rapporto *Episcopus/Civitas* la natura di “binomio imperfetto”, trovandosi, non di rado, l'uno senza l'altra⁷⁹; l'ancoramento della fondazione della *civitas* alla *voluntas principis*, come già accaduto, nel 1559, per Correggio, elevata allo *status* di città dall'Imperatore Ferdinando I⁸⁰; il rinvio, infine, alla definizione stessa di *civitas*, quale luogo atto a racchiudere e a rappresentare la vita di una comunità, senza che intervenga, *in definitione*, richiamo alcuno al ruolo ‘costituente’ del Vescovo: «*Cum itaque in definitione nulla fiat mentio Episcopi a Doctoribus, consequens est dicere ex mente Doctorum minime necessarium esse Episcopum, ut Urbs constituatur*»⁸¹.

Particolarmente affascinato dai temi che investono le ritualità sociali della sua epoca⁸², Corso si muove, con abilità, fra note di

⁷⁹ Cfr. *Indagationes iuris*, III, cap. 3, 116-117.

⁸⁰ Si distingue, nella notazione corsiana, un certo orgoglio municipalistico: «*Et eam esse civitatem, ad quam ex certa scientia princeps, ut ad Civitatem scribit, quemadmodum Serenissimus Ferdinandus Imperator, quem Deus sospitet, ad Corrigium domicilii mei Sedem scripsit Anno Domini M. D. LIX. die Maii XVI. apud Augustam Vindelicorum. Si enim scriberet, ut ad Terram, quamvis datis privilegiis Iurisdictionis, esset dumtaxat castrum cum privilegiis Civitatis*» (*Indagationes iuris*, III, cap. 3, 117). A proposito cfr. R. FINZI, *Un correggese*, cit., 28.

⁸¹ *Indagationes iuris*, III, cap. 3, 118.

⁸² Nel 1555 Corso dà alle stampe, per i tipi veneziani di Sigismondo Bordogna, il *Dialogo del ballo*, dedicando pagine ispirate ad uno dei più celebri “passatempi” del suo tempo. Preoccupandosi di adattare i canoni estetici cinquecenteschi alla redazione di un “codice” di comportamento in linea con la morale corrente, il Nostro esalta l'intrinseca bontà del

eleganza quasi salottiera e severe illustrazioni tecnico-giuridiche, non di rado imponendo loro di convivere nella (e collaborare alla) medesima pagina.

Sboccia da tale impronta la critica riflessione intorno all'*osculum luxuriosum* – ovvero, al ‘bacio adulterino’ o al ‘bacio illegale’⁸³ (ancorché “rubato”, ossia conquistato di sorpresa e, non di rado, con la forza⁸⁴) – ed agli effetti giuridici da quest’ultimo

ballo, garante di un approccio casto e controllato fra i due sessi. La danza evita, infatti, la clandestinità degli incontri, favorisce l’educazione alla virtù e l’armonico sviluppo della persona, in consonanza con l’armonia che governa l’intero Creato: «Divina cosa adunque è il ballo, il quale ne conduce alla virtù, et non è commune alle bestie, ma proprio dell’uomo. Tanto che disse alcuno il ballo essere una concorde bellezza dell’anima, et del corpo» (*Dialogo*, ed. cit., 10v). Il protagonista maschile del dialogo, deputato a sostenere i benefici effetti della danza, ha il nome di Cirneo. *Cyrnaeus* è aggettivo derivante da *Cyrno*, antica denominazione della Corsica, dalla quale proviene la famiglia di Corso. Se ne può dedurre che il Nostro si identifichi con Cirneo e ne assuma le posizioni nel confronto con Frigia, la protagonista femminile, il cui approccio al tema rivela un’impostazione più rigorosa e conservatrice. Per una presentazione della struttura e dei contenuti dell’opera corsiana si fa particolare rinvio ad A. ARCANGELI, *Introduzione*, in R. CORSO, *Dialogo del ballo*, a cura di A. Arcangeli, Verona, 1987, 7-21. Più in generale, per l’inclusione della danza nella cultura ricreativa rinascimentale, si vedano, dello stesso autore, *Davide o Salomè? Il dibattito europeo sulla danza nella prima età moderna*, Treviso, 2000 e *Passatempi rinascimentali. Storia culturale del divertimento in Europa (secoli XV-XVII)*, Roma, 2004.

⁸³ A proposito cfr. K. NYROP, *Storia del bacio*, introduzione di C. Cases, traduzione di A. Merlino, Roma, 1995, 40-46.

⁸⁴ Per una serie di vividi esempi cfr. O. NICCOLI, *Baci rubati. Gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il Concilio di Trento*, in *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, a cura di S. Bertelli, M. Centanni,

provocati sulla donna sposata⁸⁵, con particolare riguardo alla perdita della dote nuziale⁸⁶.

Perno del ragionamento corsiano è l'indagine sulla *voluntas muliebre*, costruita intorno ad una '*praesumptio honestatis*' che ne qualifica la condotta privata e pubblica, segno non di un intrinseco apprezzamento della moralità femminile, ma di un preordinato *modus cogitandi*, incline a riconoscere scarso rilievo al volere della donna e, quindi, al suo consapevole concorso nell'illecito⁸⁷. Rilievo, di norma, necessario a distinguere la commissione di un delitto, ma destinato a cedere a fronte di una *praesumptio seductionis* generalmente accolta dalla coeva dottrina e volta, «*in dubio*», ad interpretare l'azione femminile come mero riflesso della maschile⁸⁸.

Firenze, 1995, 231 s. e EAD., *Storie di ogni giorno in una città del Seicento*, Roma-Bari, 2004, 109-129.

⁸⁵ In argomento si rinvia, in particolare, al saggio di L. FAORO, «*Nefandum dogma*». *Seduzione e promessa di matrimonio in una comparsa trentina del XVII secolo*, in *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. Seidel Menchi e D. Quagliani, Bologna, 2001, 461-467.

⁸⁶ Cfr. *Indagationes iuris*, III, cap. 17, 154-157.

⁸⁷ Alla ricognizione delle criticità sottese al processo di codificazione di una 'criminalità di genere' è dedicato lo studio 'pilota' di M. SBRICCOLI, '*Deterior est condicio foeminarum*'. *La storia della giustizia penale alla prova dell'approccio di genere*, in ID., *Storia del diritto penale e della giustizia*, t. II, *Scritti editi e inediti* (1972-2007), Milano, 2009, 1247-1265.

⁸⁸ Cfr. *Indagationes iuris*, III, cap. 17, 155. In argomento si rinvia, in particolare, all'ampio studio di G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta. Onestà e consenso femminile nella cultura giuridica moderna*, Firenze, 1999. Interessanti spunti di riflessione intorno all'inefficienza criminale della donna sono offerti dal recentissimo studio di C. CASANOVA, *Crimini di donne, giudici benevoli* (*Bologna XVI-XVIII secolo*), in «*Historia et Ius*», 9 (2016), 1-11.

Se l'autonomia della volontà muliebre si afferma a poco a poco, guadagnando più ampia (ma non piena) protezione giuridica solo fra Settecento e Ottocento, la pagina del Nostro (ancora inserita in un contesto denso di contrasti ed opacità) sembra, ciò nondimeno, favorire la trasformazione in atto, correggendo l'asse dell'argomentazione dall'apprezzamento di una *voluntas* 'artificiale' – oggettivamente tutelata dall'ordinamento mediante l'imposizione di rigide *praesumptiones* a tutela dell'onestà della donna⁸⁹ –, alla stima di una *voluntas* 'reale' – coincidente con l'effettiva volizione dell'atto delittuoso –, cui non corrisponde, di necessità, la protezione ordinamentale.

Dell'affermarsi di questa seconda e più moderna forma di volontà vi è sintomo nella soluzione proposta da Corso alla questione della rilevanza giuridica dell'*osculum luxuriosum*, indifferente all'argomento dell'onestà femminile (certamente presupposto, ma accortamente taciuto) e limitata all'evidenza della cosciente previsione di una relazione adulterina, ovvero dell'esistenza di una progettualità criminale, che principia con il bacio e che termina con la consumazione del rapporto carnale.

Posta l'irrilevanza di un gesto compiuto privatamente e per gioco, l'*osculum* si dimostra illecito solo se dato con intenzione illecita. Pertanto, «*incorrupto manente animo*», la donna merita indulgenza, in ragione della fragilità e volubilità del suo sesso e della sua connaturata propensione a cedere alle lusinghe⁹⁰.

L'affondo di maniera sull'intrinseca debilità dell'animo muliebre⁹¹, non contraddice la volontà di adottare un'ottica di

⁸⁹ Cfr. G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta*, cit., 70-73.

⁹⁰ Cfr. *Indagationes iuris*, III, cap. 17, 155.

⁹¹ Corso allinea, infine, le proprie conclusioni alle argomentazioni misogine tipiche della sua epoca, riportando le ragioni dell'indulgenza nei confronti della donna non tanto all'infondatezza della *praesumptio*

«conciliazione tra rilevanza del consenso e protezioni di un'onestà intesa come bene indisponibile da parte della donna»⁹², purché quest'ultima, potendo concedersi, non si determini a farlo, preservando la propria castità e, con essa, la garanzia di una discendenza legittima⁹³.

Il cuore della soluzione riposa, in definitiva, sulla purezza della risposta data alla *provocatio ad amandum*, ossia al naturale ed ineluttabile impulso a ricambiare l'amore ricevuto, del quale

seductionis, quanto alla irrimediabile debilità della natura muliebre. La naturale inferiorità femminile è codificata, per tradizione, in obbedienza al modello aristotelico, secondo il quale la donna è un uomo vulnerato (*laesus*) nella sua originaria perfezione [*De gen. anim.* II. 3. 737a 27-28]. Per il solo inquadramento del tema e in seno ad un'amplissima bibliografia si leggano gli studi di M. KLINE HOROWITZ, *Aristotle and Woman*, in «Journal of the History of Biology», 9 (1976), n. 2, 183-213, di J. MORSINK, *Was Aristotle's Biology Sexist?*, in «Journal of the History of Biology», 12 (1979), n. 1, 83-112 e di M. DESLAURIERS, *Sexual Difference in Aristotle's Politics and His Biology*, in «The Classical World», 102 (2009), n. 3, 215-231. Per la riprova della duratura fortuna dell'interpretazione aristotelica nell'età umanistica si fa rinvio, in particolare, alle dense pagine – corredate da un'esauriente bibliografia – di I. MASTROROSA, *L'inferiorità "politica" e fisiologica della donna in Leon Battista Alberti: le radici aristoteliche*, in *La tradizione politica aristotelica nel Rinascimento europeo: tra familia e civitas*, a cura di G. Rossi, Torino 2004, pp. 25-78. Per una compiuta indicizzazione degli *argumenta* misogini nella tradizione di diritto comune e per la loro acquisizione alla modernità si veda, in particolare, G. ROSSI, *Incunaboli*, cit., 337-359. Per l'affermazione dei modelli ginofobici classici nella riflessione dei giuristi moderni cfr. C. PEDRAZZA GORLERO, *De principatu et imperio foeminarum? Un singolare esempio di 'filoginia' nel De Republica (1596) di Pierre Grégoire*, in «Historia et Ius», 5 (2014), 1-17.

⁹² G. CAZZETTA, *Praesumitur seducta*, cit., 71.

⁹³ Cfr. *Indagationes iuris*, III, cap. 17, 155-156.

offrono prove immortali sia il verso dantesco sia l'insegnamento agostiniano:

Naturale est enim, ut eos, a quibus amari nos credimus, vicissim amemus. Quod carmine illo Dantes Hetruscus Poeta mirabiliter expressit inf. 5. Amor, ch'a nullo amato amar perdona. Et Aug. Nihil magis provocat ad amandum, quam quod praevenit amando [Catech. rud. 4. 7]. Preceque vel Deus ipse flectitur, quanquam, ut qui summa est bonitas, atque sapientia, non nisi ad bonum flecti possit. Et in muliere quidem abfuit iniuriandi maritum animus; sine quo iniuria fit nemini. l. 3. §. j. de iniu. [D. 47.10.3.1] Maleque huic osculo accommodari posse videtur nomen luxuriosi; quod immodicam quandam, et effraenem libidinem prae se fert⁹⁴.

Un comportamento è iniquo solo qualora sia scientemente diretto ad un fine iniquo, poiché la rettitudine non nasce dalla 'casualità' – ovvero, dall'eventualità che un'azione diretta ad un fine negativo sortisca un esito positivo –, ma dalla consapevole determinazione ad agire rettamente:

Quae sententia in sacris literis his verbis expressa fuit. Qui potuit transgredi, et non est transgressus, qui potuit facere malum, et non fecit⁹⁵.

La sanzione presume la coscienza dell'antigiuridicità del gesto e il rimando intertestuale al sesto capitolo del trattato *Delle private rappacificazioni*, intitolato ai “segni” dell'ingiuria, ne offre la più esaustiva conferma⁹⁶:

⁹⁴ Ivi, III, cap. 17, 156.

⁹⁵ Ivi, III, cap. 17, 157.

⁹⁶ Cfr. *ibidem*.

I Segni, per li quali si fà la ingiuria, sono due solamente, cioè Fatti, ò Parole. Et sotto le Parole comprendo le Scritture. Et tutti quelli, che Parole non sono, son Fatti. Onde s'io ti lancio uno pugnale, quantunque non ti coglia, non di meno è Fatto. Il che oltra la ragione messa di sopra così pruovo. Chi lancia, fà uno atto medesimo con lui, che ferisce, et il ferire, ò no, provien dal caso, il qual non s'hà da considerare, si come quello, che bene aggrava la n'giuria, mà non le da mica forma, ne essere. Onde giungendoti anchora può esser, che'l pugnale ti percuota solo senza trarti sangue, può esser, che te ne tragga al quanto, et può esser, che t'uccida. Secondo adunque, che'l trar sangue solo è minore ingiuria, che l'uccidere, et secondo che'l percuotere solo è minore, che'l trar sangue, così è da dire senza dubbio, che'l non percuotere sia minor, che'l percuotere⁹⁷.

Corso bandisce ogni approccio meccanicistico al problema: l'ingiuria non è definita dalle conseguenze di un atto, bensì dall'intento ingiurioso sotteso al suo compimento⁹⁸. In altri termini, la volontà causa (e definisce) l'offesa, mentre l'effetto materiale si limita a graduarne la serietà. La medesima intenzione può, di conseguenza, generare una pluralità di esiti ingiuriosi, (pre)ordinabili in scala di gravità e lesività. E su tale scala un bacio

⁹⁷ R. CORSO, *Delle private rappacificazioni*, cit., cap. 6, 21-22.

⁹⁸ Intento che Corso rimarca nel quinto capitolo del trattato, definendo l'ingiuria quale «*segno cattivo del senso mosso dalla volontà, et dall'intelletto, di chi'l fà, et ricevuto dal senso, et dall'intelletto, di chi'l patisce*», dove la volontà e l'intelletto sono fondamentali «*perche chi non hà la volontà d'ingiuriare, faccia che puo, non ingiuria. Onde se scherzando, ò correggendoti (quando io n'habbia l'autorità) ti dò un pugno, niuna ingiuria ne ricevi. V'aggiungo ET DALL'INTELLETTO, perche chi non conosce la forza dell'ingiuria, et ove ella sia indirizzata, non la può fare. Onde un bambino, et un pazzo, benche dicano ad altrui parole ingiuriose, ò lo percuotano, non per tanto gli fanno ingiuria. Così s'io batto un figliuolo pensandolo senza padre, niuna ingiuria fò al padre, quantunque ci sia*» (R. Corso, *Delle private rappacificazioni*, cit., cap. 5, 18-19).

‘innocente’ scivola quasi nell’irrelevanza, così da renderne dannosa non tanto la giustificazione quanto la criminalizzazione, la quale ultima converte un atto essenzialmente trascurabile in una fonte di pubblico scandalo. E il ‘costo reputazionale’ è termine irrinunciabile del calcolo di giustizia⁹⁹.

Nell’antologia corsiana le controversie e le singolarità della giurisprudenza rinascimentale sono distribuite in un mosaico di frammenti apparentemente irrelati e, tuttavia, capaci di evocare l’impressione dell’unità. La disorganicità della silloge è, in definitiva, il tratto identitario di una maturità scientifica raggiunta nell’alveo della cultura enciclopedica cinquecentesca, provvidenzialmente incline ad indugiare sulla varietà dell’esperienza, accogliendo e risolvendo ogni complicazione investigativa, e ad annullare, nell’incanto della totalità, i confini artificiali posti fra saperi naturalmente destinati alla comunicazione e all’interazione.

Ne esce così come epitaffio di singolare suggestione l’iconico ritratto offerto da Quirino Bigi: «Studiò in quelle minute leggi tutte le cautele necessarie a ben condurre le azioni umane; non dimenticò le buone lettere, attese alla poesia»¹⁰⁰.

⁹⁹ A proposito cfr., in particolare, C. POVOLO, *L’Intrigo dell’Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona, 1997, 356-362.

¹⁰⁰ Q. BIGI, *Sulla vita*, cit., 4.

ABSTRACT

Publicati nel 1568, gli *Indagationum iuris libri tres* (1568) del giurista ed umanista Rinaldo Corso (1525-1582) costituiscono una delle più interessanti sperimentazioni enciclopediche del maturo Cinquecento, capaci di rappresentare la passione rinascimentale per le *curiositates* e per le *obscuritates legum*, dando prova, al contempo, di uno studio attento del diritto giustiniano, così come interpretato dalla migliore dottrina medievale e moderna. Corso si destreggia fra le migliori *auctoritates*, talora manifestamente approvate, talora – e più frequentemente – fronteggiate senza inibizione e con indipendenza di giudizio, mostrando, oltre alla padronanza e all’assiduo impiego di una vasta e risalente tradizione dottrinale, una freschezza di pensiero che rende la lettura delle sue *Indagationes* particolarmente attraente, istruttiva e piacevole per il giurista contemporaneo. Il presente contributo mira a ricostruire le principali linee di riflessione sulle quali muove Corso, aprendo una prospettiva d’indagine sulla ricchissima materia conservata nella sua opera.

Published in 1568, the *Indagationum iuris libri tres* (1568) of the jurist and humanist Rinaldo Corso (1525-1582) are one of the most interesting encyclopedic experiments of the late sixteenth-century, able to describe Renaissance passion for *curiositates* and *obscuritates legum*, together with a careful study of Justinian’s legislation, as interpreted by the best medieval and modern doctrine. Corso interprets the best *auctoritates*, sometimes clearly approving them, more frequently facing them with independent opinions. In addition to the mastery and the assiduous use of doctrinal tradition, the author shows a freshness of thought that makes the reading of his *Indagationes* particularly attractive, informative and enjoyable for

the contemporary jurist. This paper aims to reconstruct the main lines of investigation along which Corso moves, opening a research investigative perspective on the rich material preserved in his work.

CECILIA PEDRAZZA GORLERO

Professore associato di Storia del diritto medievale e moderno

Università degli Studi di Verona

Cecilia.pedrazzagorlero@univr.it

